



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 settembre 2017

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali

Art. 9

1. Per la dispensazione di uno o piu' dei medicinali di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma i, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, e successive modificazioni, nonche' dei medicinali veterinari di cui agli articoli 2, comma 1, 10, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193**, e successive modificazioni, effettuata **durante le ore notturne**, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorita' sanitaria, spetta un diritto addizionale di **€ 7,50** alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di **€ 10,00** alle farmacie rurali sussidiate.
2. Per la dispensazione di uno o piu' dei medicinali di cui al comma 1 effettuata dalle **farmacie rurali sussidiate** durante le ore di **chiusura diurna** spetta un diritto addizionale di **€ 4,00**.
3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» o «a chiamata».
4. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorche' con modalita' che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali

***DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 219** - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE

****DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006, N. 193** - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari